



PALUELLO BCI

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

MOD-44

Rev.12
del 26.06.2024

REGOLAMENTO DELL' ORGANISMO DI ISPEZIONE

COPIA IN DISTRIBUZIONE CONTROLLATA

COPIA IN DISTRIBUZIONE NON CONTROLLATA



PALUELLO BCI

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

MOD-44

Rev.12
del 26.06.2024

Data	N Rev.	Descrizione Revisione
19.11.18	0	Prima emissione
24.05.19	1	<p>Modificato § 2.: aggiornati i riferimenti normativi</p> <p>Modificato § 3.: eliminati i documenti di riferimento ed aggiornate le definizioni NAWI, AWI e emt,</p> <p>Modificato § 6: inserito esempio di richiesta di informazioni</p> <p>Modificato § 6.1: aggiornamento delle fasi contrattuali</p> <p>Modificato § 6.2: aggiornamento del riesame dell'ordine</p> <p>Modificato § 6.4: eliminate le azioni correttive richiesta al cliente</p> <p>Modificato § 10: modificate le modalità di comunicazione</p> <p>Modificato § 11: allineato con il § 12.2</p> <p>Modificato § 12.1.2: inserito esempio di richiesta di informazioni e eliminato lettera j)</p> <p>Modificato § 13: sostituito il termine cliente con reclamante e ricorrente</p> <p>Modificato § 14: modificato in scadenze pagamenti</p> <p>Modificato § 15: aggiornate le responsabilità dell'Odi</p> <p>Modificato § 17: inserita la clausola di esclusione dell'utilizzo del marchio Accredia ai</p> <p style="text-align: center;">clienti dell'Odi</p> <p>Codificato come modulo</p>



Rev.12
del 26.06.2024

30.12.19	2	<p>Modifica: sostituito DT Direttore Tecnico con RT Responsabile Tecnico</p> <p>Modificato § 1: inserite le portate massime delle classi di accuratezza e RG 09 Accredia</p> <p>Modificato § 2: aggiornati i riferimenti normativi</p> <p>Modificato § 3: Specificato che SRT è il sostituto di RT e dettagliato con maggior precisione la Raccolta Dati Ispezione</p> <p>Modificato § 4: inserito la responsabilità dell'OdI</p> <p>Modificato § 6.1: inserite le informazioni del cliente per la predisposizione dell'offerta</p> <p style="padding-left: 40px;">- inserito il responsabile del riesame – inserito il MOD-48 Check-list informazioni Verificazione Periodica</p> <p>Modificato § 6.2: inserito il responsabile del riesame</p> <p>Modificato § 6.4: processo di approvazione dei documenti di ispezione</p> <p>Modificato § 12.1.2: maggior dettaglio sui doveri del cliente</p> <p>Modificato § 12.2: maggior dettaglio dei diritti e doveri dell'OdI</p> <p>Modificato § 13: maggiori dettagli per i reclami, ricorsi e contenziosi</p> <p>Modificato § 15: inserito il riferimento al MOD-34 “Listino prezzi verificazione periodica strumenti di misura” – modificate le voci relative alle offerte</p>
16.03.20	3	<p>Modificato § 1: eliminata frase “ il Responsabile tecnico nel caso in cui”</p> <p>Modificato § 2: inserite Accredia RG-01 – RG-01-04</p> <p>Modificato § 3: modificata la definizione di OdI di Tipo C eliminando tutte le frasi da</p> <p style="padding-left: 40px;">“ed opera nella progettazione.....”</p> <p>Modificato § 12.2: modificata la frase “Gli strumenti di misura a seguito di”</p>
10.06.20	4	<p>Modificato § 1: modificati i campi di applicazione delle NAWI e AWI</p> <p>Modificato § 6.4: inserito il costo della nuova verificazione a carico dell'OdI</p> <p>Modificato § 12.2: inseriti i tempi di esecuzione della verificazione dall'accettazione preventivo</p>



PALUELLO BCI

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

MOD-44

Rev.12
del 26.06.2024

24.07.20	5	<p>Modificato § 1: variato il campo di applicazione delle strumentazioni AWI</p> <p>Modificato § 6.2: variato il titolo da “Analisi di fattibilità dell’Ispezione” in “Riesame di fattibilità dell’Ispezione e riesame dell’ordine” – Inserito il riesame dell’ordine</p> <p>Modificato § 6.2: inserito come avviene la comunicazione al cliente del programma d’ispezione e i tempi previsti per ricusare l’ispettore</p> <p>Modificato § 6.4: inserito come avviene l’invio del certificato di avvenuta verificaione</p> <p>Periodica al cliente</p> <p>Modificato § 12.2: inserito nel punto d) III Riservatezza ”da fonti diverse”</p> <p>Modificato § 13.2: inserita la frase ” Le indagini effettuate e le decisioni prese sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria”.</p> <p>Modificato § 15: inserito il nuovo titolo del MOD-34</p>
01.06.21	6	<p>Modifica § 6.1: inserita la comunicazione di variazioni del regolamento ai clienti con contratto o accordo</p> <p>Modifica § 12.1.2: sostituita la parola “Accettare” con “Prendere atto”</p> <p>Modifica § 12.2: eliminata le parole al punto h) “organi competenti (Camera di Commercio)”</p> <p>Modifica § 13.1: sostituita la parola “cliente” con “segnalante”; inserito il riferimento all’esclusione dalla gestione del reclamo del personale coinvolto nell’ispezione</p> <p>Modifica § 15: eliminata le parole “specificatamente per ciascun cliente”</p> <p>Modifica § 16: sostituite le parole “singole offerte” con “preventivo”</p>
15.07.22	7	<p>Modifica § 6.1: variata la comunicazione ai clienti con contratto esclusivamente via pec nel caso di modifica del regolamento</p> <p>Modifica § 10: variata la comunicazione al cliente solo nel caso di variazione degli obblighi dello stesso</p>
31.10.22	8	<p>Modifica § 2: Inserita la Direttiva ministeriale del 6 dicembre 2021</p> <p>Modifica § 6.3: specificati i software utilizzati per i calcoli e i certificati delle verificazioni periodiche</p> <p>Modifica § 12.1: Eliminato il caso dello smarrimento del libretto</p>



PALUELLO BCI

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

MOD-44

Rev.12
del 26.06.2024

05.05.23	9	<p>Modifica § 2: Inseriti i riferimenti normativi relativi alle riempitrici gravimetriche – variato l'ordine delle normative</p> <p>Modifica § 6.4: inserita la lista dei documenti spediti al cliente e quelli a disposizione c/o l'OdI</p> <p>Modifica § 10: variati i gg di invio comunicazione variazioni e eliminata la dicitura “Nel caso in cui tali variazioni comportino degli obblighi per il cliente”</p> <p>Modifica § 12.1.2: variato il termine utente con utilizzatore</p>
06.03.24	10	<p>Modifica § 4: variato l'affidamento delle ispezioni</p>
27.05.24	11	<p>Modifica § 1: Nel secondo capoverso inserita la parola “in quanto”, modificato lo scopo di accreditamento</p> <p>Modifica § 6.1: inserita nell'elenco informazioni del MOD-48 la disponibilità dei documenti di approvazione dello strumento, inserita come avviene il passaggio di responsabilità da cliente a OdI per chi non riceve il preventivo e la data di registrazione</p> <p>Modifica § 6.2: eliminata la parola “in generale” dopo Le attività di ispezione</p> <p>Modifica § 6.4: inserito che sul contrassegno ROSSO va apposta la data in modo indelebile, modificati i giorni del riesame in 3, specificato che i 20 gg di invio del certificato al cliente sono lavorativi e partono dalla data di esecuzione della VP</p> <p>Modifica § 12.1.2: eliminata la frase “comunicare all'OdI eventuali reclami...”, e la frase “ Consentire al personale ispettivo l'accesso.....”</p> <p>Modifica § 13.2: modificato chi è autorizzato a presentare ricorso</p> <p>Modifica § 17: modificato tutto il paragrafo.</p>
26.06.24	12	<p>Modificato § 6.1: Gestione della VP se richiesta da terza persona/azienda su delega dell'utilizzatore dello strumento</p>



Rev.12
del 26.06.2024

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. TERMINI E DEFINIZIONI
4. RESPONSABILITA'
5. DISTRIBUZIONE
6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE
 - 6.1 Richiesta di attività ispettiva
 - 6.2 Analisi di fattibilità dell'Ispezione
 - 6.3 Erogazione del servizio ispettivo
 - 6.4 Emissione della Raccolta dati ispezione e del Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura
7. REGISTRO DEI CERTIFICATO DI AVVENUTA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA E DELLA RACCOLTA DATI ISPEZIONE
8. MODALITA' DI RIFERIMENTO AL CERTIFICATO DI AVVENUTA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA
9. MODALITA' ESECUTIVE DELLE ISPEZIONI
10. MODIFICA ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI ISPEZIONE
11. RISERVATEZZA
12. DIRITTI E DOVERI
 - 12.1 Diritti e doveri del Cliente
 - 12.1.1 Diritti del Cliente
 - 12.1.2 Doveri del Cliente
 - 12.2 Diritti e Doveri dell'Odi Paluello Bilancisti Centro Italia srl
13. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI
 - 13.1 Reclami
 - 13.2 Ricorsi
 - 13.3 Contenziosi
14. SCADENZE
15. TARIFFARIO
16. FATTURAZIONE
17. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento definisce il regolamento adottato da PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl per le attività di ispezione erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei settori regolamentati dal D.M. del 21 aprile 2017, n. 93, "Regolamento recante la Disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea".

L'attività di cui al presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ai regolamenti di Accredia (RG-01, RG-01-04 e RG-09) ha carattere di indipendenza, imparzialità ed integrità in quanto è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata esclusivamente alle attività ispettive, separata ed identificabile all'interno dell'organizzazione madre.

Il presente regolamento viene applicato dall'OdI PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl in maniera uniforme ed imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di ispezione erogati dall'OdI PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl.; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura, inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione Cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl effettua le Verificazioni Periodiche dopo la messa in servizio o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, così come previsto dal D.M. 93/2017, sui seguenti strumenti di misura:

- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI (classe I portata fino a 1 kg; classe II portata fino a 12 kg; classe III e IIII portata fino a 120000 kg);
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico – AWI, (classe XII/Y(II) portata fino a 10 kg;



Rev.12
del 26.06.2024

classe XIII/Y(a) e XIII/Y(b) portata fino a 60 kg.

- Strumenti per pesare a funzionamento automatico – AWI, riempitrici gravimetriche con classe di accuratezza X e fattore di designazione (x) 0,5, con portata massima fino a 60 kg.

La presa visione ed accettazione del presente Regolamento è condizione vincolante per l'esecuzione delle Verificazioni Periodiche.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono:

- R.D. del 23.08.1890 n.7088 “Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure”;
- R.D. del 12.06.1902 n.226 “Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare”
- R.D. del 31.01.1909 n.242 “Regolamento sul servizio metrico”;
- Legge del 29 luglio 1991 n.236 “Recante modifica alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del testo unico delle leggi sui pesi sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni”;
- D.Lgs. del 19 maggio 2016 n.83 del “Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico”;
- Direttiva 2014/31/UE del 26/02/2014 “Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico”;
- D.Lgs. del 19 maggio 2016 n.84 “Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13”;
- Direttiva 2014/32/UE del 26/02/2014 relativa a: “Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura” e il suo Allegato MI 006;
- D.M. del 21 Aprile 2017 n.93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.



Rev.12
del 26.06.2024

- Direttiva del ministro dello sviluppo economico del 6 dicembre 2021, recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- UNI EN ISO 45501 "Aspetti metrologici di strumenti per pesare a funzionamento non automatico";
- UNI EN ISO 9001 "Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti"
- ILAC-P9:01/2024 "ILAC Policy for Proficiency Testing and/or Interlaboratory comparisons other than Proficiency Testing"
- ILAC-P10:07/2020 "ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results"
- ILAC-P15:05/2020 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies"
- ACCREDIA LS-03 "Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione";
- ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale"
- ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"
- ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA";
- OIML G-11 "Mobile equipment for the verification of road weighbridges";
- OIML R 47 "Standard weights for testing of high capacity weighing machines";
- OIML R 51-1 "Automatic catchweighing instruments" Part 1: Metrological and technical requirements - tests;
- OIML R 51-2 "Automatic catchweighing instruments" Part 2: Test report format;
- OIML R 61-1 "Automatic gravimetric filling instruments" Part 1: Metrological and technical requirements - Tests
- OIML R 61-2 "Automatic gravimetric filling instruments" Part 2: Test report format



Rev.12
del 26.06.2024

- OIML R 76-1 “Non-automatic weighing instruments” Part 1: Metrological and technical requirements - tests;
- OIML R 76-2 “Non-automatic weighing instruments” Part 2: Test report format;
- OIML R 87 “Quantity of product in prepackages”;
- OIML R 111 “Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 and M3” Part 1: Metrological and technical requirements;
- JCGM 200:2012 - International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms;
- D.Lgs. 81/2008 *Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro* riepilogato sul DVR Documento di Valutazione dei Rischi, via via integrato con: *La valutazione dei rischi da esposizioni e una valutazione dello stress da lavoro correlato, redazione curata da uno Studio esterno.*
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Abbreviazioni:

Odi	–	Organismo di Ispezione;
RGQ	–	Responsabile Gestione Qualità
RT	–	Responsabile Tecnico
SRT	–	Sostituto Responsabile Tecnico
ISP	–	Ispettore

Definizioni:

Titolare dello strumento

La persona fisica o giuridica, titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.



Rev.12
del 26.06.2024

Organismo di Ispezione

Organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della scia dopo essere stato accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012

Gruppo di Valutazione dei Reclami e dei Ricorsi

Gruppo costituito da RGQ, RT e ISP della PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl. La gestione dei reclami e ricorsi non viene affidata al personale tecnico che è stato eventualmente coinvolto nell'attività di ispezione.

Strumento per pesare a funzionamento non automatico

Strumento per pesare, anche detto NAWI (non-automatic weighing instruments), che necessita l'intervento di un operatore durante la pesatura;

Strumento per pesare a funzionamento automatico

Strumenti per pesare, anche detti AWI (automatic weighing instruments), che determinano la massa di un prodotto senza l'intervento di un operatore e che seguono un programma predeterminato di processi automatici caratteristici di tale strumento.

Errore Massimo Tollerato (emt)

Valore massimo della differenza, in più od in meno, autorizzato dalla regolamentazione fra l'indicazione di uno strumento ed il valore vero corrispondente, determinato in riferimento a delle masse campioni, predisponendo lo strumento preliminarmente a zero senza carico, nella posizione di riferimento.

Ispettore

Personale che esegue l'attività di verifica periodica degli strumenti per pesare.



Rev.12
del 26.06.2024

Ispezione

Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, di una installazione o di una loro progettazione e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale.

Cliente

La persona fisica o giuridica, Titolare dello Strumento, che contrattualmente richiede all'Odi lo svolgimento di attività ispettive.

Imparzialità

Presenza di obiettività

Libretto metrologico

Il libretto metrologico è il documento che accompagna lo strumento di misura. Nel libretto devono essere registrate tutte le informazioni riportate nel D.M. n. 93 del 21 aprile 2017. Esso contiene le seguenti informazioni:

- Nome, indirizzo del titolare dello strumento ed eventuale partita IVA;
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- Tipo dello strumento;
- Marca, modello e classe;
- Numero di serie;
- Portata max e divisione;
- Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verifica prima nazionale;
- Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
- Data di messa in servizio;
- Specifica di strumento utilizzato come "strumento temporaneo";
- Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
- Data e descrizione delle riparazioni;



Rev.12
del 26.06.2024

- Numero e posizione sigilli rimossi;
- Descrizione dell'intervento;
- Data della verifica periodica e data di scadenza;
- Firme del tecnico, Ispettore e cliente.
- Controlli casuali, esito e data.

Organismo di ispezione di tipo C

È un organismo che esegue ispezioni così come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, con le caratteristiche di indipendenza.

Responsabile Tecnico

È il responsabile dell'Odl avente i requisiti di competenza di cui al D.M. n. 93 del 21 aprile 2017 e le responsabilità e mansioni come definite nella documentazione del Sistema di Qualità aziendale (profili professionali).

Sostituto Responsabile Tecnico

È la persona che sostituisce il Responsabile tecnico dell'Odl in assenza dello stesso avente i requisiti di competenza di cui al D.M. n. 93 del 21 aprile 2017 e le responsabilità e mansioni come definite nella documentazione del Sistema di Qualità aziendale (profili professionali).

Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura

Documento emesso dal Responsabile Tecnico dell'Odl o dal suo sostituto, a seguito degli esiti dell'ispezione effettuata, che può avere esito Positivo o Negativo; viene rilasciato al Titolare dello strumento.

Raccolta dati ispezione

Documento emesso dall'ispettore, definito nella ISO 17020 come rapporto di ispezione, che riporta le prove metrologiche effettuate ed il loro esito e che a seguito del riesame, permette l'emissione del Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura.

Verificazione periodica



Rev.12
del 26.06.2024

E' il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Contrassegno

L'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verifica periodica.

Sigilli

I sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità e dagli organismi di verifica periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività ad UNIONCAMERE.

Competenza

Applicazione di conoscenze, abilità e comportamenti nelle prestazioni.

Tutte le eventuali altre definizioni dei termini utilizzati nel presente Regolamento possono essere intese come all'articolo 2 del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017, nonché le definizioni riportate nelle normative richiamate tra i Riferimenti Normativi.

4. RESPONSABILITA'

Il presente Regolamento descrive in dettaglio le responsabilità del Cliente e dell'OdI PALUELLO BILANCIARI CENTRO ITALIA srl che si devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività ispettive. L'OdI PALUELLO BILANCIARI CENTRO ITALIA srl affida l'esecuzione di ispezioni solo a personale dipendente e/o con contratto di collaborazione.

5. DISTRIBUZIONE



Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet:

www.paluellobci.com

In ogni caso, i clienti intenzionati a stipulare il contratto con l'Odi PALUELLO BILANCIARI CENTRO ITALIA srl o che hanno già stipulato tale contratto, possono richiederne copia cartacea.

6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

Le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, alle prescrizioni del D.M. n. 93/2017, ai criteri riportati nella UNI EN 45501:2015, alle procedure dell'Odi PALUELLO BILANCIARI CENTRO ITALIA srl ed alle informazioni richieste al cliente per facilitare l'esecuzione della verifica periodica quali ad esempio non esaustivo:

- disponibilità di dispositivi protettivi;
- orari di accesso;
- movimentazione delle masse campioni all'interno;
- il possibile accesso di mezzi pesanti per il trasporto delle masse campioni;
- ed altre.

6.1 Richiesta di Attività Ispettiva

Dal momento in cui perviene una richiesta di preventivo per l'esecuzione della verifica periodica (telefonica, fax, e-mail o verbale durante una visita) si richiede di compilare o si compila il MOD-48 Check-list informazioni Verifica Periodica, con informazioni tipo:

- Ragione sociale e luogo di installazione dello strumento per pesare
- Tipo, portata e matricola dello strumento per pesare
- Se lo strumento è omologato e se è leggibile la targhetta identificativa
- Disponibilità dei documenti di approvazione dello strumento
- Se lo strumento è funzionante



Rev.12
del 26.06.2024

- Persona di contatto e relativi riferimenti di contatto (numero telefonico, indirizzo e.mail, Fax)
- ecc.

A compilazione avvenuta si provvede a registrare sul sistema informativo la richiesta stessa.

Successivamente viene eseguito il riesame da RT come descritto al § 6.2, e ad esito positivo si procede alla emissione del preventivo.

Gli interventi di verifica periodica programmata registrati nel sistema informativo a fronte di contratti o accordi, fanno scaturire una segnalazione verso il cliente con il quale la FA interessata pianifica l'intervento.

Nel caso di contratti o accordi a fronte dei quali non viene emesso il preventivo ogni volta, se nel tempo di durata del contratto ci sono state variazioni al presente regolamento, viene inviato al cliente, tramite pec, entro 10 gg lavorativi, il messaggio in cui si notifica la variazione e si prega di prendere visione del regolamento attuale disponibile sul sito www.paluellobci.com facendo presente che trascorsi 10 giorni dall'invio si riterrà accettato.

La responsabilità dell'attività di verifica periodica, nel caso di contratti o accordi a fronte dei quali non viene emesso il preventivo ogni volta, passa dal cliente all'Odl dal momento in cui avviene la comunicazione tra le parti attraverso una mail di conferma riportante la data in cui si svolgerà la verifica periodica.

Nel MOD-38 "Registro cronologico delle richieste delle verificazioni periodiche" viene inserita come data di conferimento incarico quella della mail di conferma.

La verifica periodica dovrà avvenire entro i 45 gg. successivi all'accettazione del preventivo o alle altre forme di accettazione come sopra descritto.

Nel caso debba essere effettuata una verifica periodica dall'ispettore che si trova già sul luogo, registrerà sulla scheda di intervento la richiesta della stessa, il prezzo, l'eventuale sconto concordato con la sede e farà apporre la firma al cliente sull'accettazione del regolamento dell'Odl che lui stesso ha visionato sul sito www.paluellobci.com.



Rev.12
del 26.06.2024

Nel caso di richiesta di verifica periodica da parte di terza persona/azienda per conto dell'utilizzatore dello strumento, dovrà essere allegata alla richiesta una delega che autorizzi tale persona/azienda a richiedere l'attività di verifica periodica per conto dell'utilizzatore dello strumento.

La Paluello BCI richiede alla terza persona/azienda e all'utilizzatore dello strumento, di compilare o si compila sempre a seguito di un contatto il **MOD-48 "Check-list Informazioni Verifica Periodica"**.

Successivamente al riesame di fattibilità si invia alla terza persona/azienda e all'utilizzatore dello strumento, ad esito negativo l'impossibilità di effettuare tale attività, mentre ad esito positivo si procede alla emissione del preventivo che verrà inviato solamente alla terza persona/azienda.

Nel caso di accettazione del preventivo, attraverso messaggi SMS o WhatsApp o mail, viene comunicato alla terza persona/azienda e all'utilizzatore dello strumento il Programma di Ispezione ed i nominativi degli ispettori incaricati.

Durante l'esecuzione della verifica periodica l'ispettore, sulla scheda di intervento, farà apporre la firma all'utilizzatore dello strumento sull'accettazione del regolamento dell'Odi che lui stesso ha visionato sul sito www.paluellobci.com.

6.2 Riesame di fattibilità dell'Ispezione e riesame dell'ordine

Le attività di ispezione sono precedute da un riesame di fattibilità. L'esame della fattibilità viene eseguito da RT ed è volto ad accertare la capacità della PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl, "Divisione Verificazioni Periodiche", a soddisfare la richiesta ed i requisiti applicabili.

Il riesame dell'ordine viene effettuato dopo l'accettazione del preventivo da parte del cliente, comunicato tramite preventivo controfirmato o ordine del cliente o comunicazione e-mail, RT per la parte tecnica e l'addetto amministrativo per la parte amministrativa, verificano che non siano intervenute, nel tempo intercorso tra l'emissione dell'offerta e la ricezione dell'ordine, eventi che impediscano l'erogazione di quanto previsto e che l'ordine faccia riferimento ai requisiti specificati nell'offerta, nel qual caso si procede alla pianificazione della verifica periodica richiesta.



Rev.12
del 26.06.2024

Qualora si verificassero delle discordanze, l'azienda comunica al cliente l'impossibilità di erogare quanto ordinato e coordina con lo stesso nuove condizioni.

6.3 Erogazione del servizio ispettivo

Una volta conclusa la parte commerciale con l'accettazione dell'offerta, l'Odi PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl comunica al Cliente il Programma di Ispezione, ed i nominativi degli ispettori incaricati. attraverso messaggi SMS o WhatsApp o mail.

Il Cliente conserva il diritto di ricusare gli incaricati dell'ispezione entro 3 gg. dal ricevimento della comunicazione, in forma scritta, motivandone le ragioni.

I compiti dell'Odi PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl saranno quelli di eseguire le attività ispettive oggetto del contratto secondo le modalità concordate. In ogni caso, le modalità specifiche adottate dall'Odi PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl per l'esecuzione delle diverse tipologie di ispezione, sono precisate in apposite procedure.

La Verificazione Periodica prevede:

- il controllo visivo che verifica la presenza e l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verifica prima nazionale o CE, la presenza della targa delle iscrizioni regolamentari e dei sigilli (anche in caso di sigilli elettronici);
- la verifica della presenza del Libretto Metrologico, se già rilasciato;
- l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati.

L'Odi per registrare i risultati delle prove ed effettuare i calcoli matematici richiesti, utilizza dei software (Extranet della Coop. Bilanciat, fogli excel) che generano la stampa in Pdf del Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura.

Da parte sua il Cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti dell'Odi PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl incaricati delle attività di verifica, la massima collaborazione durante



Rev.12
del 26.06.2024

tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse.

Alle attività ispettive hanno facoltà di partecipare ispettori dell'Organismo di Accreditamento (Accredia), previa comunicazione. Nel caso di rifiuto o inadempienza del suddetto obbligo da parte del Cliente, l'Odi PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl dovrà sospendere l'attività ispettiva.

6.4 Emissione della Raccolta dati ispezione e del Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura

In base alle attività concordate contrattualmente l'ispettore dell'Odi PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl rileva i dati che emergono durante lo svolgimento della verifica annotandoli sulla Raccolta dati ispezione. L'esito della verifica (POSITIVO o NEGATIVO) sarà riportato sul libretto metrologico. Inoltre, in caso di verifica periodica con esito NEGATIVO, l'ispettore apporrà sullo strumento il contrassegno di colore rosso di ESITO NEGATIVO con la data della stessa apposta con inchiostro indelebile, ed il Cliente se deciderà di effettuare la riparazione sarà tenuto a richiedere, entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione, una nuova Verificazione Periodica, onde non precludersi la possibilità a proseguire nell'uso dello strumento nei termini di legge.

In caso di ispezione con esito POSITIVO l'ispettore apporrà una targhetta di colore verde.

I contrassegni attestanti l'esito dell'ispezione (POSITIVO/NEGATIVO), sono previsti dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93, descritti al Capo I, Art. 2, Punto 1, lettera *m*, e riportati all'allegato VI (art. 4, comma 13) del suddetto Decreto.

Si precisa che l'Odi non emette giudizi di conformità sullo strumento oggetto della verifica.

I dati emersi dalla Verificazione Periodica ed inseriti nella Raccolta dati Ispezione, vengono riesaminati da RT entro 3 gg. lavorativi e se ritenuti validi apporrà la firma sulla Raccolta dati di Ispezione e provvederà ad emettere il Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura.



Rev.12
del 26.06.2024

Qualora la Raccolta dati ispezione non fosse ritenuta valida, viene attuato quanto di seguito riportato.

Il Riesame della Raccolta dati ispezione può risultare non essere valida per errori che influenzano l'esito della verifica (es. non effettuazione corretta di tutte le prove previste dal D.M. n.93/2017, errori nelle misure effettuate): in questo caso RT comunica immediatamente la Non Conformità rilevata al cliente, provvedendo nel contempo ad attivare tutte le Azioni Correttive ritenute più consone alla soluzione del problema. I provvedimenti immediati da adottare sono: effettuazione di una nuova Verificazione Periodica e correzione del Libretto Metrologico. Il costo di tale operazione sarà a carico dell'Odl.

Il Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura viene emesso sia in caso di esito POSITIVO che NEGATIVO dell'ispezione.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'esecuzione della verifica periodica (indipendentemente dall'esito), l'Odl PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl comunicherà per via telematica ad UNIONCAMERE ed alla Camera di Commercio della provincia presso cui si è tenuta l'ispezione, l'esito della stessa, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93.

Successivamente, entro 20 gg. lavorativi dall'esecuzione della verifica periodica, verrà inviato al cliente il Certificato di avvenuta verifica periodica per Pec o Raccomandata postale.

Per le strumentazioni AWI peso prezzatrici e selezionatrici ponderali verrà inviato unitamente al Certificato di avvenuta verifica periodica anche copia dell'Allegato A - lista di controllo (check list), mentre rimane presso la nostra sede a disposizione del titolare dello strumento, qualora fosse richiesta, la seguente documentazione:

- strumenti AWI – peso prezzatrici e selezionatrici ponderali il MOD-51 Elaborazione dati raccolti prova AWI,



Rev.12
del 26.06.2024

- strumenti AWI – riempitrici gravimetriche il MOD-70 Elaborazione dati raccolti prova riempitrici gravimetriche e il MOD-71 Raccolta dati ispezione riempitrici gravimetriche
- strumenti NAWI il MOD-52 Elaborazione dati raccolti prova NAWI

La documentazione sopra descritta verrà inviata al richiedente tramite Pec o Raccomandata postale.

7. REGISTRO DEI CERTIFICATI DI AVVENUTA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA E DELLA RACCOLTA DATI ISPEZIONE

Una volta emesso la Raccolta dati ispezione e il Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura, l'Odi PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl aggiorna il proprio registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:

- Il nominativo del Titolare dello strumento e relativo indirizzo ed eventuale partita IVA ;
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, se diverso dal precedente;
- Tipo dello strumento: marca, modello e classe se prevista;
- Numero di serie dello strumento;
- Specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
- Data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;
- Esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;
- Anomalie riscontrate se la verifica ha dato esito negativo;
- I nominativi dei riparatori e degli ispettori intervenuti;
- La data del Riesame del Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura.

L'Odi mantiene un registro su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito (MOD-38 "Registro cronologico delle richieste V.P.").

Il registro è disponibile ai richiedenti che svolgano funzione di controllo secondo le norme vigenti. La sottoscrizione del contratto costituisce per l'Odi PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl, l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati sopraindicati.



Rev.12
del 26.06.2024

La Raccolta dati ispezione e il Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura devono essere comunque conformi a quanto previsto dalle normative e disposizioni precedentemente indicate nel presente Regolamento

8. MODALITA' DI RIFERIMENTO AL CERTIFICATO DI AVVENUTA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA

Una volta ottenuto il Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura, il Titolare dello strumento può fare riferimento ad esso nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico, nella propria corrispondenza, ecc..., ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura riguarda esclusivamente quel determinato prodotto e non altri e non siano fatte improprie estrapolazioni, ma sia tenuto nella sua forma originale. Ad esempio, il Titolare dello strumento può fare detti riferimenti utilizzando copie integrali (non copie parziali) del Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura rilasciato dall'OdI PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché queste non comportino distorsioni della struttura del Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura e purché siano uniformi e leggibili. Nel caso il Titolare dello strumento intenda adottare modalità di riferimento all'ispezione diverse da quanto sopra esposto, deve contattare l'OdI PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl per riceverne lo specifico benestare.

9. MODALITA' ESECUTIVE DELLE ISPEZIONI

Le ispezioni sono condotte in ottemperanza alle PO-04 "Verificazione Periodica strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)", PO-05 "Verificazione Periodica strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI)" e PO-17 "Verificazione Periodica Strumenti per pesare a funzionamento automatico - Riempitrici gravimetriche automatiche (AWI) che sono state redatte nel rispetto delle normative vigenti (decreti, leggi, normative, ecc.) da cui peraltro prendono spunto.



10. MODIFICA ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI ISPEZIONE

PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl non modifica le regole del proprio sistema di ispezione, salvo nel caso in cui vengano variati i documenti di riferimento (decreti, leggi, normative, ecc...).

Nel caso di variazioni, ne dà comunicazione tramite pec ai clienti stessi entro 10 gg. lavorativi, che dovranno apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare ed accettare le modifiche intervenute, prima dell'effettuazione della verifica, facendo presente che trascorsi 10 giorni dall'invio si riterranno accettate.

E' comunque facoltà del Cliente recedere dal contratto a seguito delle modifiche intervenute, dandone comunicazione scritta all'OdI PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl entro 10 gg. dal ricevimento dell'avviso di variazione.

11. RISERVATEZZA

Vedi § 12.2 lettera d).

12. DIRITTI E DOVERI

12.1 Diritti e Doveri del Cliente

12.1.1 Diritti del Cliente

Il Cliente:

- a) può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché l'Organismo di Ispezione possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- b) può chiedere la sostituzione degli Ispettori designati per la Verifica Periodica qualora vi siano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione entro e non oltre 24 ore dalla ricezione della comunicazione di pianificazione della verifica;
- c) può recedere dal contratto in caso di modifiche al regolamento da questi non accettate;



Rev.12
del 26.06.2024

d) può presentare ricorso contro la decisione dell'Odl.

12.1.2 Doveri ed obblighi del cliente

Oltre agli obblighi previsti dall'art.8 del D.M. 93/2017:

- Comunicazione entro 30 giorni alla Camera di Commercio della data di inizio e fine utilizzo degli strumenti e le altre informazioni richieste previste all'art.9 comma 2 del D.M. 93/2017;
- Mantenimento dell'integrità dei contrassegni, sigilli, anche di tipo elettronico, o elementi di protezione, apposti in sede di verifica periodica;
- Cura dell'integrità dei sigilli provvisori applicati dai riparatori;
- Conservazione del libretto metrologico;
- Cura del corretto funzionamento dello strumento e non utilizzo quando palesemente difettoso;

deve rispettare i seguenti doveri nei confronti della Paluello Bilancieri Centro Italia Srl divisione verifica periodica:

- Richiedere la verifica periodica almeno 5 giorni prima della scadenza;
- In caso di riparazione con rimozione dei sigilli, effettuare la richiesta di verifica periodica entro 10 gg. dall'avvenuta riparazione.
- Rispettare le prescrizioni del presente Regolamento;
- A seguito della richiesta di attività ispettiva, rispondere esaurientemente alle domande poste dall'Odl necessarie per facilitare l'esecuzione della verifica periodica quali ad esempio non esaustivo:
 - Disponibilità di dispositivi protettivi;
 - Orari di accesso;
 - Movimentazione delle masse campioni all'interno;
 - Il possibile accesso di mezzi pesanti per il trasporto delle masse campioni
- Fornire tutta la documentazione tecnica relativa al prodotto da ispezionare direttamente sul luogo della Verifica con proprio personale, così da garantire anche la valutazione degli stessi, nella fattispecie:



Rev.12
del 26.06.2024

- il Libretto Metrologico dello strumento da verificare;
- manuale d'uso e manutenzione, Certificato CE di Tipo e piano di legalizzazione dello strumento da verificare ove disponibile;
- Comunicare all'utilizzatore finale la data pianificata per la Verificazione Periodica, nel caso in cui l'utilizzatore non sia il proprietario dello strumento;
- Garantire al personale ispettivo l'accesso al luogo di funzionamento dello strumento da verificare;
- Non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di ispezione o di una sua parte in modo da poter trarre in inganno;
- Garantire l'accesso degli Ispettori/Auditor ivi compresi quelli ACCREDIA alla documentazione ed ai locali per assicurare il corretto svolgimento dell'attività ispettiva;
- Garantire l'accesso al personale ispettivo in addestramento e/o in supervisione;
- Garantire al personale dell'Odi PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl l'accesso ai documenti ed alle informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività ed il loro corretto svolgimento, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro,
fornire all'Organismo di Ispezione PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl, le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale dell'Odi, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, a coordinarsi e ad operare con l'Odi PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- Prendere atto degli esiti delle verificazioni, se da questi ritenute in linea con il presente Regolamento e con i requisiti cogenti applicabili;
- Attenersi al rispetto del presente Regolamento ed informare della ricaduta dei suoi contenuti tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;
- Onorare gli obblighi contrattuali.



Rev.12
del 26.06.2024

Il rilascio della documentazione attestante l'esito della verifica periodica è subordinato al rispetto dei termini e delle condizioni di pagamento riportati nell'offerta e/o nella conferma d'ordine accettata ed approvata dal Cliente.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, l'Organismo di Ispezione PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl ha facoltà di sospendere l'ispezione ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

12.2 Diritti e doveri dell'Odi PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl

I doveri dell'Organismo di Ispezione PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl, oltre agli obblighi previsti dall'art.13 del D.M. 93/2017:

- Esecuzione della verifica periodica entro 45 gg. successivi alla comunicazione di accettazione del preventivo;
- Invio telematico entro 10 giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di Commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati che comprenda almeno i seguenti elementi:
 - nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
 - indirizzo presso cui lo strumento è in servizio se diverso dal precedente;
 - tipo dello strumento;
 - marca modello e classe dello strumento se prevista;
 - numero di serie dello strumento;
 - eventuale uso temporaneo dello strumento;
 - data dell'eventuale intervento di riparazione e della verifica;
 - esito della verifica e ove positivo la data di scadenza;
 - anomalie riscontrate se la verifica ha dato esito negativo;
 - nome dei riparatori e verificatori intervenuti
- Tenuta di un registro su supporto informatico o cartaceo riportante in ordine cronologico le richieste di verifica periodica, la data di esecuzione e l'esito.



PALUELLO BCI

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

MOD-44

Rev.12
del 26.06.2024

- a) mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti l'ispezione;
- b) applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificamente connessi al campo di applicazione dell'ispezione stessa;
- c) svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- d) operare nel rispetto dei principi di:
- I. **Indipendenza:** l'Organismo di Ispezione PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
 - II. **Imparzialità:** l'Organismo di Ispezione PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da assicurare un giudizio imparziale;
 - III. **Riservatezza:** tutto il personale dell'Organismo di Ispezione PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl, compreso il personale impiegato per le verificazioni periodiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso o da fonti diverse; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente salvo quanto previsto e regolamentato da:
 - Disposizioni di legge;
 - Disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.
- e) informare il Cliente di eventuali provvedimenti di inibizione al proseguimento dell'attività, oggetto del presente Regolamento, da parte dell'autorità competente; l'Organismo di Ispezione PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl non è in alcun modo responsabile per



Rev.12
del 26.06.2024

- eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'attività; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con l'Organismo di Ispezione PALUELLO BILANCIATI CENTRO ITALIA srl, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- f) garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- g) garantire che tutto il personale ispettivo impiegato per le attività di ispezione, sia stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione.
- h) nel caso in cui l'Odl dovesse riscontrare un'inappropriatezza del metodo o una non applicabilità al contesto operativo del cliente, ne informerà immediatamente il cliente.
- i) conservare per anni 5 tutta la documentazione relativa alle attività di ispezione, ai sensi dell'art. 11 lettera e) del D.M. n. 93/2017;

13. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

13.1 Reclami

Il reclamo, per qualsiasi caso di insoddisfazione, deve essere presentato all'Odl entro 8 giorni dalla data di verifica periodica attraverso una comunicazione scritta, a mezzo posta, fax, e-mail o PEC all'attenzione del Responsabile Gestione Qualità (RGQ). Il Responsabile Gestione Qualità prende in carico il reclamo entro 10 gg. dal ricevimento, ne dà comunicazione al segnalante, e successivamente lo analizza e ne definisce le responsabilità e modalità di gestione

assegnando il procedimento ad una persona dell'Organismo di Ispezione non direttamente coinvolta nella Verifica oggetto del reclamo, avvalendosi anche di eventuale personale esterno competente.

Assicura inoltre la rintracciabilità di esso alla documentazione dell'Odl tramite registrazione su apposito modulo MOD-31 "Rapporto di Non Conformità" (RNC) sul quale vengono riportati nel



Rev.12
del 26.06.2024

campo "Descrizione": i dati identificativi del reclamante, l'oggetto del reclamo, l'eventuale Verificazione Periodica e l'eventuale numero del Certificato di avvenuta Verificazione Periodica di strumenti di misura a cui fa riferimento. Nella parte sottostante l'Odi completerà i campi relativi: all'analisi delle cause, alle disposizioni ed ai tempi di attuazione.

Al termine dell'analisi il Responsabile Gestione Qualità comunicherà al reclamante le risultanze di quanto emerso comunque non oltre 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

13.2 Ricorsi

Il cliente/titolare dello strumento o da lui autorizzato che non fosse in accordo ad una decisione presa dall'Odi può presentare ricorso.

Il Ricorrente entro 8 giorni dalla data di verifica dovrà inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o una mail mediante PEC (paluellobci@pec.it) a PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA srl all'attenzione del Responsabile Gestione Qualità. Tale lettera dovrà riportare i riferimenti del Ricorrente che effettua il ricorso, tutti i riferimenti che possano contribuire all'individuazione dell'oggetto rispetto a cui si effettua il ricorso, le motivazioni (ivi compresi eventuali allegati a sostegno).

Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce motivo per non dare seguito al ricorso.

L'Odi PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA srl, invierà al mittente entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso la comunicazione di ricezione con le eventuali motivazioni della mancata presa in carico.

Il Responsabile Sistema Qualità ricevuto il ricorso, assegna il procedimento ad una persona dell'Organismo di Ispezione non direttamente coinvolta nella Verifica oggetto del ricorso, avvalendosi anche di eventuale personale esterno competente.

Il Responsabile del procedimento prende in carico il ricorso, lo analizza e ne definisce le modalità di gestione. Al termine dell'analisi (effettuata in 60 gg dalla data di ricezione del ricorso stesso, salvo casi particolari di cui è dimostrabile evidenza oggettiva) il Responsabile del



Rev.12
del 26.06.2024

Procedimento comunicherà al Responsabile Sistema Qualità le risultanze dell'analisi effettuata; sulla base di questa viene redatta immediatamente la risposta per il Ricorrente che ha presentato ricorso.

La rintracciabilità del ricorso è assicurata attraverso la registrazione su apposito modulo MOD-31 "Rapporto di Non Conformità" sul quale vengono riportati: i dati identificativi del Ricorrente che ha effettuato il ricorso, l'oggetto del ricorso e tutte le informazioni necessarie della Verificazione Periodica effettuata a cui fa riferimento. Nella parte sottostante l'Odl completerà i campi relativi: all'analisi delle cause, alle azioni proposte ed ai tempi di attuazione.

Qualora il ricorso risulti fondato, le spese di gestione dello stesso sono a carico di PALUELLO BILANCIARI CENTRO ITALIA srl, altrimenti le spese di gestione sono a carico del Ricorrente.

Le indagini effettuate e le decisioni prese sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria.

13.3 Contenziosi

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione di una Verificazione Periodica, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Spoleto.

Il contenzioso è seguito dal Gruppo di Valutazione dei Reclami e dei Ricorsi, costituito da RGQ, RT e ISP della PALUELLO BILANCIARI CENTRO ITALIA srl.

14. SCADENZE PAGAMENTI

Le tempistiche dei pagamenti riportate nell'offerta e/o nella conferma d'ordine accettata ed approvata dal Cliente devono essere rispettate senza deroghe.

15. TARIFFARIO



Rev.12
del 26.06.2024

Le tariffe dell'Odi PALUELLO BILANCIAMI CENTRO ITALIA srl relative alle ispezioni, sono riportate nelle singole offerte redatte sulla base del MOD-34 "Tariffario e Politica degli sconti verificazioni periodiche", stabilito dell'Odi PALUELLO BILANCIAMI CENTRO ITALIA srl.

In generale le voci nelle offerte possono essere:

- Tariffa verifica periodica
- Tempi di viaggio e rimborso chilometrico;
- Rimborso oneri di trasferta;

L'Odi PALUELLO BILANCIAMI CENTRO ITALIA srl non si ritiene responsabile per eventuali strumenti trovati metrologicamente fuori tolleranza e precedentemente verificati da parte dello stesso Odi, se trovati manomessi o usati in maniera non conforme a quanto previsto nel manuale d'uso.

Eventuali attività non previste in fase di contratto e che il Cliente dovesse richiedere in sede di verifica, se attuabili conformemente a quanto richiesto dalle norme cogenti e volontarie, nonché dalla documentazione del sistema di gestione, saranno valutate e considerate.

16. FATTURAZIONE

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nel preventivo. Vale inoltre quanto segue:

- a) nel caso il Cliente disdica le attività di ispezione programmate nell'arco dei 20 gg. lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, l'Odi PALUELLO BILANCIAMI CENTRO ITALIA srl si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica;
- b) nel caso di interruzione delle attività dovute ad un qualsiasi motivo, il Cliente riceverà una fattura da parte dell'Odi PALUELLO BILANCIAMI CENTRO ITALIA srl relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;
- c) dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali. Tuttavia l'Odi PALUELLO BILANCIAMI CENTRO ITALIA srl si riserva il diritto di



revisionare i documenti contrattuali qualora, nel corso delle attività, riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal Cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta. Tali variazioni saranno registrate nel MOD-27 "Scheda Intervento", riportandone anche il motivo e facendo sottoscrivere il Cliente per accettazione e conferma delle modifiche intervenute.

17. MODALITA' DI UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA

L'Odl si impegna a rispettare tutte le prescrizioni riportate nel RG-09 di Accredia.

Ai clienti dell'Odl è precluso l'utilizzo del marchio Accredia.